



COMUNE DI GOLFERENZO
Provincia di Pavia

N. 42 Reg. Delib.
del 11/11/2021

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022 -
NEGATIVO

L'anno **duemilaventuno**, addì **undici** del mese di **novembre**, alle ore **dodici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>SCABINI Claudio</i>	<i>Sindaco</i>	Si
<i>SCABINI Marino</i>	<i>Assessore</i>	Giust.
<i>CREVANI Matteo</i>	<i>Assessore</i>	Si
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta in modalità telematica, stante l'emergenza da Covid19, il Vice Segretario Comunale dott. Umberto FAZIA MERCADANTE con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Sig. SCABINI Claudio, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

DATO ATTO CHE LA SEDUTA, NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID 19, SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n° 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 Aprile 1983, n° 131, dispone che i gli Enti Locali sono tenuti a definire, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983 individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale;

Dato atto che il sopraccitato Decreto statuisce che "per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che verranno utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale";

Atteso che esulano dalla disciplina i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati e i servizi di trasporto pubblico;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 23 Marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale stabilisce che:

1. I comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;
2. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio Finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296, testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Verificato che l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. riserva al Consiglio dell'Ente l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'art. 49 - Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune di Golferenzo non gestisce alcun servizio pubblico a domanda individuale;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
f.to SCABINI Claudio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Golferenzo, li 10/12/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'Albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Golferenzo, li 10/12/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Golferenzo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Golferenzo, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

